Schema tipo - Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva

Art. 11 Capitolato Generale di Appalto

Condizioni che rilevano nel rapporto tra la Committente ed il Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 11 del Capitolato Generale di Appalto, si impegna nei confronti della Committente, nei limiti della somma garantita indicata in calce al presente schema tipo, al pagamento degli importi dovuti dall'Appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste nel contratto sottoscritto il …… avente ad oggetto……..

In particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il Garante si impegna:

a) al risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni dell'Appaltatore, anche in caso di risoluzione del contratto;

b) al rimborso della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Committente per il completamento dell'appalto nel caso di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore;

c) al rimborso delle maggiori somme pagate all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;

d) al pagamento di eventuali penali;

e) al risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, nonché al rimborso dei pagamenti eseguiti o da eseguire dalla Committente al posto dell'Appaltatore, in adempimento di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori o di quant'altro dovuto dall'Appaltatore alla Committente a norma di legge, regolamento o contratto.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico dell'Appaltatore con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Committente al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di stipula del contratto;
b) cessa alla data di emissione del Verbale di Verifica di Conformità, salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1, a condizione che l'Appaltatore consegni alla Committente le polizze previste nel Capitolato Generale di Appalto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Committente, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Committente al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Committente.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del Capitolato Generale di Appalto ed è pari al:

a) 10% del corrispettivo del contratto, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
b) 10% del corrispettivo del contratto, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% soltanto per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

L'ammontare della somma garantita è indicato in calce al presente schema tipo.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'appalto, nel limite massimo del 50% dell'importo iniziale garantito.

La garanzia deve essere reintegrata qualora venga meno in tutto o in parte.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà, senza eccezioni, l'importo dovuto dall'Appaltatore, nei limiti della somma garantita, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Committente - inviata per conoscenza anche all'Appaltatore - recante l'indicazione degli importi dovuti dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 11 del Capitolato Generale di Appalto.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Committente per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dall'Appaltatore o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice Appalti Appalti).

Art. 5 - Surrogazione – Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Committente in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso l'Appaltatore, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso l'Appaltatore per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice Appalti Appalti).
La Committente faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati in calce al presente schema tipo.

Art. 7 - Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Committente, il Foro esclusivamente competente è quello di Milano.

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

* * *

DATI E CONTENUTO DELLA FIDEIUSSIONE - GARANZIA DEFINITIVA
L'Appaltatore precisa di seguito i dati ed il contenuto della garanzia definitiva stipulata nel rispetto delle condizioni di cui sopra ed in attuazione dell'art. 11 del Capitolato Generale di Appalto.

Garanzia fideiussoria n. ……
Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.)……
Appaltatore (Obbligato principale)……...
C.F./P.I…….
Sede: Via/p.zza…… n. civico…….
Cap
Prov……
Committente (Beneficiario)……...
Sede……
Descrizione oggetto contratto di appalto…….....
……..
Luogo di esecuzione del contratto di appalto……....
Corrispettivo del contratto di appalto…….
Ribasso % d'asta aggiudicato…….
Somma garantita…….....% del corrispettivo del contratto di appalto
Data inizio garanzia fideiussoria…..……..
Data cessazione garanzia fideiussoria: secondo quanto previsto al precedente art. 2.
Premio/commissione regolato secondo disposizioni del Garante:
……
……
……
……
Le comunicazioni al Garante dovranno essere effettuate con raccomandata al seguente indirizzo…….
oppure a mezzo pec…….

L’Appaltatore ed il Garante con la sottoscrizione della presente garanzia fideiussoria accettano le condizioni sopra riportate.

L’Appaltatore Il Garante

Sottoscritto in __ copie ad un solo effetto il